

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 12 dicembre 1997

Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Cinque Terre".

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

D'intesa con il Ministro del tesoro;

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e in particolare gli articoli 8 e 18;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione dell'11 gennaio 1996;

Visti i pareri dei comuni di Vernazza, con nota prot. n. 3021 del 25 luglio 1996, Rio Maggiore, con nota prot. 1852 del 29 marzo 1996, Monterosso al Mare, con nota prot. n. 5704 del 25 luglio 1996 e Levanto con nota prot. n. 11858 del 5 dicembre 1996;

Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare, formulato con la nota prot. n. 45400 del 22 agosto 1996;

Visto il parere della regione Liguria, espresso con nota prot. n. 31479/604 del 26 marzo 1996 e ribadito con nota prot. n. 38150/453 del 27 marzo 1997;

Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del Comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del Programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996;

Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 177851 del 1 settembre 1997;

Ravvisata la necessita' di provvedere all'istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Cinque Terre";

Decreta:

Art. 1.

E' istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta denominata "Cinque Terre".

Art. 2.

Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area naturale marina protetta "Cinque Terre" e' delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

	Latitudine	Longitudine
Punto 1	44 (gradi) 09'.01 N	09 (gradi) 37'.12 E
Punto 2	44 (gradi) 08'.62 N	09 (gradi) 36'.55 E
Punto 3	44 (gradi) 07'.63 N	09 (gradi) 37'.69 E
Punto 4	44 (gradi) 07'.63 N	09 (gradi) 38'.96 E
Punto 5	44 (gradi) 04'.45 N	09 (gradi) 43'.59 E
Punto 6	44 (gradi) 05'.53 N	09 (gradi) 44'.93 E

Art. 3.

Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 27, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta "Cinque Terre", in particolare, persegue:

- a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
- b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;
- c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
- d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
- e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
- f) la promozione di uno sviluppo socioeconomico compatibile con la rilevanza naturalisticopaesaggistica dell'area, anche privilegiando attivita' tradizionali locali gia' presenti; nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalita', per le attivita' relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovra' prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei comuni di Vernazza, Rio Maggiore, Monterosso al Mare e Levanto.

Art. 4.

All'interno dell'area naturale marina protetta "Cinque Terre", per come individuata e delimitata al precedente art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalita' istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

All'interno dell'area naturale marina protetta sono individuate le zone sottoelencate, con i relativi regimi di tutela:

Zona A di riserva integrale, che comprende:

il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
Punto 7	44 (gradi) 08'.61 N	09 (gradi) 37'.44 E
Punto 8	44 (gradi) 08'.42 N	09 (gradi) 37'.26 E
Punto 9	44 (gradi) 08'.01 N	09 (gradi) 37'.60 E
Punto 10	44 (gradi) 07'.84 N	09 (gradi) 38'.31 E
Punto 11	44 (gradi) 08'.12 N	09 (gradi) 38'.57 E
Punto 12	44 (gradi) 08'.21 N	09 (gradi) 38'.36 E

In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, sono consentiti:

- a) l'accesso al personale dell'ente gestore, per attivita' di servizio e a quello scientifico, per lo svolgimento di ricerche debitamente autorizzate;
- b) le visite guidate, anche subacquee, regolamentate dall'ente gestore, secondo percorsi prefissati, tenendo conto delle esigenze di elevata tutela ambientale;
- c) l'ormeggio dei natanti per le attivita' di cui sopra;
- d) la balneazione, come disciplinato da apposita regolamentazione a cura dell'ente gestore;
- e) l'accesso, ma non l'ormeggio e l'ancoraggio, a piccoli natanti sprovvisti di motore, il cui numero sara' regolamentato dall'ente gestore.

In tale zona e', invece, vietata qualsiasi forma di pesca sportiva e professionale.

Zona B di riserva generale, che comprende:

il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

Zona B (Mesco):

	Latitudine	Longitudine
Punto 13	44 (gradi) 08'.94 N	09 (gradi) 37'.12 E
Punto 14	44 (gradi) 08'.75 N	09 (gradi) 36'.88 E
Punto 15	44 (gradi) 07'.77 N	09 (gradi) 37'.69 E
Punto 16	44 (gradi) 07'.77 N	09 (gradi) 38'.34 E
Punto 17	44 (gradi) 08'.47 N	09 (gradi) 38'.96 E
Punto 18	44 (gradi) 08'.64 N	09 (gradi) 38'.60 E

Zona B (Monte Negro):

	Latitudine	Longitudine
Punto 19	44 (gradi) 05'.75 N	09 (gradi) 44'.38 E
Punto 20	44 (gradi) 05'.75 N	09 (gradi) 44'.09 E
Punto 21	44 (gradi) 05'.50 N	09 (gradi) 43'.77 E
Punto 22	44 (gradi) 05'.16 N	09 (gradi) 44'.33 E
Punto 23	44 (gradi) 05'.54 N	09 (gradi) 44'.83 E

In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, sono consentiti:

- la navigazione a natanti ed imbarcazioni, a velocita' ridotta;
- l'ormeggio di natanti ed imbarcazioni per attivita' di servizio e di ricerca scientifica autorizzata;
- l'ormeggio di natanti ed imbarcazioni private, in zone appositamente predisposte dall'ente gestore;
- la piccola pesca con attrezzi selettivi e che non danneggino i fondali (reti da posta, circuizione con imbarcazioni entro i dieci metri di l.f.t.) ai pescatori professionisti dei comuni inclusi nell'area naturale marina protetta;
- le immersioni subacquee, compatibili con la tutela dei fondali e degli organismi marini;
- la balneazione;
- la pesca sportiva con le lenze e canne da fermo.

In tale zona e', invece, vietata la pesca a strascico nonche' la pesca subacquea.

Zona C riserva parziale, che comprende:

il residuo tratto di mare, all'interno del perimetro dell'area naturale marina protetta, come delimitato al precedente art. 2.

In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, l'attivita' di pesca professionale, pesca sportiva e pesca subacquea potranno essere regolamentate dall'ente gestore.

Art. 5.

La gestione dell'area naturale marina protetta "Cinque Terre" sara' affidata all'Ente parco nazionale delle "Cinque Terre", non appena costituito ai sensi dell'art. 4 della legge 8 ottobre 1997, n. 344. Nelle more, l'Ispettorato centrale difesa mare provvedera' agli adempimenti di legge in gestione diretta ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 6.

All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta "Cinque Terre" si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessari a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, con L. 135.000.000 a gravare sul capitolo 4637 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, nonche' con la somma iniziale di L. 100.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e

diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 1558 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambe per l'esercizio finanziario 1997.

Successivamente si provvedera' ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario 1998, 1999 e 2000, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 4637, la somma non inferiore a L. 500.000.000 per le attivita' finalizzate alla gestione ordinaria delle aree naturali marine protette.

Art. 7.

Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione dell'area naturale marina protetta sara' approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nei termini consentiti dall'eventuale convenzione di affidamento dell'area protetta medesima all'ente delegato e comunque non oltre centottanta giorni dall'approvazione di tale convenzione.

Nel suddetto regolamento dovra' essere prevista l'istituzione da parte del Ministro dell'ambiente di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalita' indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socioeconomico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.


Roma, 12 dicembre 1997

Il Ministro: Ronchi

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 5

----> vedere Cartografia a Pag. 16 della G.U. <----

ALLEGATO



98A1566